

# STATUTO

## Art. 1 )

È costituita, ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n . 117, con sede a Lamporecchio in Piazza IV Novembre 28, una Associazione di Pubblica Assistenza ODV - ETS, sotto la denominazione di “CROCE VERDE”. Avente personalità giuridica iscritta presso la Regione Toscana avente n°972 del 27/01/2016.

L'Associazione di Pubblica Assistenza è una associazione aconfessionale e apartitica fra tutti quei cittadini che sono interessati alla tutela della salute e si impegnano alla realizzazione di attività di prevenzione ed assistenza, nei diversi settori specificati all'art.3, sulla base dei principi di solidarietà attiva per la difesa della vita in ogni suo aspetto; l'associazione non ha fini di carattere speculativo o di lucro e ha durata indefinita; l'Associazione fa parte del movimento delle Associazioni di pubblica assistenza e di volontariato democratico contribuendo al suo rafforzamento e sviluppo, tramite la propria adesione all'ANPAS ASSOCIAZIONE NAZIONALE PUBBLICHE ASSISTENZE nonché al servizio Nazionale di Protezione Civile

Collaborando inoltre con tutte le altre associazioni di Soccorso al fine di migliorare i servizi alla cittadinanza.

## Art. 2 )

L'emblema dell'associazione è costituito da uno stemma a forma di scudo con fondo bianco, portando al centro una croce verde affiancata, con la scritta sul fondo “.P.A. CROCE VERDE LAMPORECCHIO “; detto vessillo potrà uscire dalla Sede sociale per festeggiamenti di consorelle, manifestazioni regionali e nazionali delle PP.AA. ed ogni qualvolta il Consiglio direttivo lo ritenga opportuno.

## Art. 3 )

L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento prevalentemente in favore di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale, di cui all'art. 5 del Codice del Terzo settore, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati.

L'associazione ha in generale i seguenti scopi :

- a) - promuovere iniziative atte a favorire lo sviluppo democratico ed organizzativo delle strutture sanitarie e sociali, attraverso l'impegno dei soci e dei volontari;
- b) - favorire la crescita della coscienza sanitaria e civile dei propri soci e dei cittadini;
- c) - operare, con mezzi a propria disposizione, con l'azione dei volontari, dei soci e dei cittadini, per conseguire i fini stabiliti dai propri organi statutari;
- d) - collaborare con gli enti pubblici o quant'altri il Consiglio riterrà opportuni preposti alla sicurezza sociale in tutti i compiti che potranno di volta in volta essere svolti.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, le seguenti attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale :

Attività anche di natura commerciale legate e riconducibili ai fini del presente Statuto

L'associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di

interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico

Le attività prevalenti dell'associazione, compatibilmente con i mezzi e i volontari disponibili, (di cui CTS art. 5 lettera a,b,c,d,e,i,o,r,t,w,k,y). sono:

- a) - raccogliere e trasportare malati e feriti alle strutture sanitarie autorizzate ed alle private abitazioni;
- b) - intervenire, in caso di calamità pubblica o privata e in ogni altro caso in cui sia richiesta o sia riconosciuta la necessità o l'utilità della propria opera;
- c) - donazione di sangue;
- d) - donazione di organi;
- e) - iniziative dirette ad intervenire nelle diverse situazioni di emarginazione, sofferenza, disagio fisico e sociale;
- f) - istituzione nella propria sede e/o presso altri locali presi in affitto e/o comodato di ambulatori per consultazioni medico chirurgiche e specialistiche;
- g) - attività formative, sportive, sociali, culturali, ricreative con somministrazione di alimenti, bevande, ecc. (si soli soci);
- h) - la diffusione, in forma popolare, delle norme profilattiche, igieniche, antinfortunistiche, di primo soccorso, atte a preservare la salute pubblica ed a assicurare a gli infortunati i primi soccorsi;
- i) - iniziative per la difesa dell'ambiente collaborando a tutte le iniziative dell'Unione nazionale, dell'Unione Regionale e della Protezione Civile a tal proposito;
- j) - istituzione di un servizio di onoranze funebri con lo scopo di assicurare il minor disagio economico possibile alle famiglie in lutto
- k) - Ente accreditato Servizio Civile ~~Nazionale~~ Universale
- l) -Inserimenti socio-Terapeutici;
- m) - Lavori socialmente utili sconto pena giudiziaria.

L'associazione oltre alle citate attività tradizionali favorirà altre iniziative di umana solidarietà, di educazione morale e civile e di progresso sociale diretto in modo particolare verso gli ambienti giovanili.

Ai soci e ai loro famigliari saranno riservate eventuali agevolazioni previste dal regolamento

Art. 4 )

Qualunque persona maggiorenne può domandare verbalmente o per scritto di essere ammessa a far parte dell'Associazione, godendone dei pieni diritti sociali.

L'ammissione a socio implica l'accettazione del presente statuto e dei regolamenti.

L'Organo di amministrazione delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'Organo di amministrazione, nel libro degli associati.

L'Organo di amministrazione deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo di amministrazione, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della loro successiva convocazione.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

Art. 5 )

I soci si distinguono nelle seguenti categorie:

Soci Ordinari, Soci Benemeriti, Soci Juniores, Soci Sostenitori.

Possono essere soci benemeriti tutti coloro che con l'opera propria hanno giovato all'Associazione, oppure che alla Associazione stessa hanno fatto cospicue elargizioni, dono di oggetti di rilevante valore, od abbiano prestato l'opera loro in modo segnalato a favore dell'Associazione.

La qualifica di socio benemerito si acquista su proposta del Consiglio Direttivo approvata dall'assemblea.

La qualifica di socio sostenitore si acquista pagando un contributo associativo annuale non inferiore a venti volte quello ordinario.

I soci hanno il dovere di rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni oltre al pagamento della quota sociale individuale nell'ammontare che per ogni categoria sarà stabilito anno per anno dal Consiglio Direttivo e ratificato dall'Assemblea dei soci.

I giovani non maggiorenni (soci juniores) e senza diritto di voto, in ogni caso pagheranno contributi inferiore a quelli degli altri soci stabiliti di anno in anno con le modalità sopra citate.

Art. 6 )

Quei soci che per il loro comportamento contrario alle finalità del presente Statuto dell'Associazione, per morosità ingiustificata o per attività che recano nocimento all'Associazione, possono essere espulsi per morosità possono essere riammessi a giudizio dell'Assemblea

La qualifica di socio si perde per:

- a) - dimissioni;
- b) espulsione;
- c) mancato rinnovo delle tessera annuale
- d) – per morte senza diritto di trasferimento della quota a terzi.

## VOLONTARI

Art. 7 )

I volontari prestano la propria attività, in uno o più dei diversi settori di lavoro dell'Associazione, organizzandosi anche attraverso specifici momenti di iniziativa e coordinamento.

Possono diventare volontari i cittadini, ovunque residenti, purché soci, senza nessuna distinzione di razza, sesso, religione, opinioni politiche, che ne facciano richiesta secondo le modalità di regolamento. Possono diventare volontari i cittadini, che, non avendo raggiunto la maggiore età siano autorizzati per scritto da un genitore, il quale previa accettazione del vigente statuto, se ne assume le responsabilità. I volontari, almeno una volta all'anno, e tutti le volte che lo ritengono utile, si riuniscono in assemblea per discutere delle loro attività ed eleggono democraticamente un comitato di coordinamento rappresentativo dei diversi gruppi di lavoro, che sia costantemente in rapporto con gli organi statutari dell'Associazione e che sia capace di coordinare in forme non settoriali le linee fondamentali dell'intervento.

## PATRIMONIO

Art. 8)

Il patrimonio dell'associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Il patrimonio sociale e le entrate sono così costituite:

- a) - dalle quote annuali dei soci;
- b) - dai contributi dei soci sostenitori;
- c) - dalle donazioni ed oblazioni di qualsiasi genere a favore dell'associazione;
- d) - dai servizi a pagamento o in convezione con privati od enti;
- e) - dagli utili di attività o di iniziative che il consiglio riterrà opportuno organizzare;
- f) - ~~beni~~ ~~M~~mobili;
- g) - beni immobili
- h) - ex art. 6 CTS;
- i) - ex raccolta fondi ex art. 7 CTS

Art. 9 )

Gli eventuali avanzi, a chiusura delle gestioni, saranno destinati al miglioramento dei servizi, delle attività e della sede sociale ed alla costituzione di eventuali fondi di riserva.

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

## ORGANI SOCIALI

Art. 10 )

Sono organi sociali:

- a) - assemblea generale dei soci;
- b) - consiglio direttivo;
- c) - giunta esecutiva
- d) - presidente;
- e) - organo di controllo;
- f) - revisore contabile al raggiungimento dei limiti previsti nell'art. 31 com.1 del CTS;

## LE ASSEMBLEE

Art. 11 )

L'Assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberante dell'Associazione; in questa sede, con votazione, vengono determinati gli orientamenti generali, e vengono prese le decisioni fondamentali di indirizzo, cui devono attenersi il Consiglio direttivo e tutto il corpo sociale.

L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- elegge e revoca i componenti degli organi associativi;
- nomina, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il bilancio di esercizio;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulla esclusione degli associati ;
- delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera sulla vendita e l'acquisto di beni immobili e la contrazione dei mutui;

- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

Le Assemblee generali dei soci sono: ordinarie e straordinarie.

L'assemblea ordinaria si riunisce entro il 30 aprile di ogni anno per l'approvazione del programma di attività e del bilancio preventivo dell'anno in corso e per l'approvazione del bilancio consuntivo dell'annata precedente; i bilanci dovranno essere esposti in sede almeno 5 giorni prima della data fissata per l'assemblea dei soci. L'assemblea straordinaria potrà essere convocata quando il Presidente o il Consiglio Direttivo lo reputino necessario e quando ne venga fatta richiesta motivata e sottoscritta da almeno un decimo dei soci in regola con le quote associative; nella richiesta devono essere indicati gli argomenti che si intendono trattare in assemblea. La convocazione su richiesta dei soci deve avvenire non più tardi di 25 giorni dalla data di ricezione dell'istanza di convocazione.

L'Assemblea straordinaria dei soci appositamente convocata nomina la Commissione Elettorale, formata da cinque soci in regola con il pagamento delle quote sociali, che provvederà a formulare ed accogliere le proposte di candidatura, a controllarne la validità, ed a predisporre il regolare svolgimento delle elezioni. Nel predisporre la regolamentazione delle elezioni del consiglio direttivo la Commissione elettorale dovrà attenersi ai seguenti principi generali:

- 1) - il numero dei candidati non dovrà essere inferiore a 15 nominativi soci
- 2) - alle elezioni potranno votare tutti i soci in regola con il pagamento delle quote sociali scegliendo con voto preferenziale (5 preferenze) i propri candidati preferiti;
- 3) - il personale dipendente non potrà assumere incarichi elettivi nell'ambito della associazione e nelle attività collaterali;
- 4) - le elezioni dovranno essere effettuate entro il 30° giorno successivo alla convocazione della Assemblea Straordinaria;
- 5) - il termine massimo per la presentazione delle candidature dovrà essere almeno tre giorni precedenti la data fissata per le operazioni elettorali.

Art. 12 )

Le assemblee generali dei soci devono essere convocate almeno 10 (dieci) giorni prima della data fissata. L'avviso di convocazione da diffondere con i mezzi più opportuni, deve riportare l'ordine del giorno stabilito per l'assemblea. In prima convocazione l'assemblea è regolarmente costituita con la presenza di  $\frac{1}{4}$  più uno dei soci aventi diritto al voto. In caso non venga raggiunto il numero legale l'assemblea passa in seconda convocazione un'ora dopo la prima convocazione ed è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti. Le assemblee ordinarie e straordinarie deliberano validamente a maggioranza assoluta di voti su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno. Hanno diritto al voto i soci maggiorenni in regola con il pagamento della quota sociale iscritti per la prima volta almeno da tre mesi.

Art. 13 )

Per la modifica dello statuto dovrà essere convocata apposita assemblea straordinaria per la trattazione esclusiva di detto argomento che dovrà essere approvato a maggioranza dei presenti.

In questo caso l'assemblea sarà validamente costituita con la presenza di almeno  $\frac{2}{3}$  dei soci aventi diritto al voto in prima convocazione oppure in seconda convocazione con la maggioranza dei presenti aventi diritto al voto. Le modifiche proposte dovranno essere depositate presso la sede sociale almeno 20 (venti) giorni prima dell'assemblea per consentirne l'esame da parte dei soci; per lo scioglimento dell'associazione dovrà essere convocata apposita assemblea straordinaria, per la trattazione dell'argomento, che deliberi con la maggioranza degli associati.

## CONSIGLIO DIRETTIVO

### Art. 14 )

Il consiglio direttivo è organo decisionale e deliberante dell'associazione nell'intervallo fra le assemblee generali dei soci. Ha compiti di direzione, coordinamento e controllo su tutti gli aspetti della vita e dell'attività dell'associazione. Esegue i deliberati dell'assemblea generale dei soci, cura l'applicazione degli orientamenti in questa approvati e la loro particolareggiata attuazione, dando informazione del proprio operato. Il consiglio direttivo si compone di 11 (undici) consiglieri, uno dei quali nominati dal consiglio comunale del comune di Lamporecchio e gli altri eletti dall'assemblea. La prima riunione, dove verranno distribuite le cariche, è presieduta dal consigliere più anziano di età. Il consiglio direttivo che rimane in carica quattro anni elegge nel suo seno le seguenti cariche: il Presidente, un vicepresidente, la giunta esecutiva, un segretario e un tesoriere.

Non possono far parte del consiglio i soci che hanno un rapporto di lavoro continuativo, ovvero rapporti diretti a contenuto patrimoniale, con l'associazione.

Gli amministratori, entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore indicando, oltre alle informazioni previste nel co. 6, art. 26 del Codice del terzo settore, a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'associazione e precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto Registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

### Art. 15 )

Il Consiglio direttivo è convocato dal Presidente di sua iniziativa o su richiesta motivata di un terzo dei consiglieri in carica o del collegio sindacale.

Il consiglio direttivo si riunisce di regola almeno una volta ogni due mesi. Le deliberazioni sono prese con la maggioranza dei consiglieri presenti.

### Art. 16 )

I consiglieri decadono dal loro incarico per morte, per dimissioni, o per assenza ingiustificata, per tre volte consecutive, dalle riunioni del consiglio. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più consiglieri il consiglio direttivo provvede a sostituirli con i primi non eletti.

In caso di decadenza del consigliere nominato dal comune spetta sollecitamente al consiglio comunale nominarne il sostituto tempestivamente. La sostituzione è consentita fino al massimo della metà dei membri eletti. I consiglieri così nominati rimangono in carica fino alla scadenza di quelli eletti dall'assemblea.

### Art. 17 )

La direzione, l'amministrazione e la gestione della pubblica assistenza sono affidate al consiglio direttivo. In particolare spetta al consiglio:

- a) curare l'esecuzione di tutti i deliberati dell'assemblea;
- b) la nomina delle commissioni e di eventuali consulenti;
- c) la convocazione delle assemblee ordinarie e straordinarie;
- d) la nomina, la sospensione o licenziamento di tutti coloro che hanno un rapporto di lavoro con l'associazione;
- e) la compilazione dei regolamenti generali o di regolamenti speciali per l'approvazione dello statuto;
- f) la emanazione di norme per il funzionamento dei servizi tecnico-sanitari, amministrativi e disciplinari;

- g) la compilazione di bilanci preventivi sulla base del programma di attività approvato dall'assemblea;
- h) la compilazione della relazione dei bilanci consuntivi
- i) compiere tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione, che comunque rientrino nell'oggetto sociale, fatta eccezione di quelli relativi alla vendita, all'acquisto ed alla donazione di beni immobili e la contrazione di mutui e di quelli che, per disposizione di legge o dello statuto, siano riservati all'assemblea.
- j) Sospendere cautelativamente i soci che vengono a trovarsi nelle condizioni previste dall'Art. 6) in attesa dei provvedimenti che verranno adottati dall'assemblea.

#### GIUNTA ESECUTIVA

##### Art. 18 )

La giunta esecutiva è composta dal presidente dal vicepresidente e da un consigliere.

Alla giunta esecutiva compete l'esecuzione delle delibere del consiglio e l'espletamento di altri compiti che lo stesso intenderà affidarle. La giunta esecutiva può invitare alle sue riunioni altri membri del consiglio secondo gli incarichi ad esse attribuiti. Può avvalersi di apposite commissioni, con funzioni consultive nominate dal consiglio direttivo tra i soci.

#### PRESIDENTE

##### Art. 19 )

Il presidente è il rappresentate legale dell'associazione in giudizio e fuori e la rappresenta ufficialmente. Il presidente convoca e presiede le assemblee generali e le adunanze di consiglio, sorveglia l'osservanza delle disposizioni dello statuto e dei regolamenti, curando che siano esattamente eseguiti i deliberati del consiglio, firma la corrispondenza e tutti gli atti relativi agli interessi della società. In tale mansione è coadiuvato dal vice-presidente che lo sostituisce in caso di assenza o di altro impedimento.

#### L'ORGANO DI CONTROLLO

##### Art. 20 )

L'Organo Controllo, anche in forma monocratica, è scelto fra soci e non soci. L'organo di controllo viene eletto o nominato dall'assemblea generale dei Soci insieme al consiglio direttivo e dura in carica quattro anni.

I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della Revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

## REVISORE LEGALE DEI CONTI

Art. 21)

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro

Art. 22 )

Il revisore dei conti si riunisce periodicamente per l'esame e il controllo della contabilità ed il movimento di cassa, esamina inoltre il bilancio e ne riferisce annualmente all'assemblea dei soci con apposita relazione.

Art. 23 )

Il revisore dei conti deve essere informato dalle riunioni del consiglio direttivo e ha facoltà di intervenire alle stesse a titolo di consulenza.

## BILANCIO SOCIALE E INFORMATIVA SOCIALE

Art. 24)

Se i ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate sono superiori ai 100 mila euro annui

L'associazione deve pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di controllo e ai dirigenti.

Se ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate sono superiori al 1 mln di euro annui

L'associazione deve redigere, depositare presso il Registro unico nazionale del terzo settore e pubblicare nel proprio sito internet il bilancio sociale.

## I LAVORATORI

Art. 25)

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari



## DISPOSIZIONI FINALI

### Art. 26 )

Lo scioglimento dell'Associazione dovrà essere deliberato in assemblea straordinaria generale dei soci appositamente convocata con avviso scritto mandato a tutti i soci in regola con le quote sociali. L'assemblea non sarà valida se non interverranno almeno i tre quarti degli associati.

### Art. 27 )

In caso di scioglimento dell'associazione il vessillo sociale, gli atti, le carte ed i documenti tutti dell'associazione saranno depositati per custodia nell'archivio del comune di Lamporecchio. Il patrimonio esistente all'atto dello scioglimento sarà affidato all'amministratore comunale di Lamporecchio individuata quale liquidatore del patrimonio, mettendolo a disposizione di una ODV – TSE operante nello stesso settore.

### Art. 28 )

Per l'esecuzione ed applicazione del presente statuto e per l'ordinamento interno dell'associazione sarà provveduto all'adozione di appositi regolamenti che verranno predisposti dal consiglio ed approvati dall'assemblea generale dei soci. Per quanto non espressamente previsto valgono le norme vigenti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore) e in quanto compatibile con del codice civile.